



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2010 (21.12)
(OR. en)**

18047/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0107 (NLE)**

**MIGR 147
COEST 399**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto :	Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia

1. Il 27 e 28 novembre 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Georgia (doc. 14604/08 RESTREINT UE MIGR 94 COEST 252). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità della Georgia, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato a Bruxelles il 25 novembre 2009.
3. Con lettera ricevuta il 5 maggio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (doc. 9464/10 MIGR 45 COEST 135).

4. Durante le discussioni su questa proposta è emerso che era necessario modificare il testo dell'accordo da firmare riguardo alla specifica situazione dell'Irlanda al fine di permettere a questo Stato membro di partecipare, se lo desidera, all'accordo senza obbligare le Parti a rinegoziarlo in futuro. Il 7 ottobre 2010, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i necessari negoziati con la Georgia al fine di adattare di conseguenza il testo dell'accordo. L'accordo è stato siglato una seconda volta il 19 ottobre 2010 a Bruxelles.
5. L'accordo di riammissione è stato firmato dall'Unione europea e dalla Georgia a Bruxelles il 22 novembre 2010.
6. La Georgia ha notificato al Consiglio di aver ratificato l'accordo di riammissione il 10 dicembre 2010.
7. Il 14 dicembre 2010 il Parlamento europeo ha espresso la sua approvazione circa la conclusione dell'accordo.
8. Parallelamente all'accordo di riammissione sarà adottata dal Consiglio anche una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti¹.
9. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il 2 agosto 2010 il Regno Unito ha notificato ufficialmente al Consiglio la sua intenzione di partecipare all'adozione delle proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'accordo.
10. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non parteciperà al presente accordo salvo notifica al riguardo conformemente al citato protocollo.

¹ Cfr. doc 11324/10 VISA 163 COEST 191.

11. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
12. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia e a suggerire al Consiglio:
- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti è riportato nel documento 15507/10 MIGR 107 COEST 326) relativa al succitato accordo (il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel doc. 14654/10 MIGR 89 COEST 300);
 - di decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-